

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 30 del 01.07.2020

OGGETTO: Procedura n.12 /2020 ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, per la fornitura, realizzazione e consegna di n.500 mascherine personalizzate con Logo ACI e piccolo tricolore

Smart CIG ZE92D54D4D

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;



VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di



acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 – ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12 marzo 2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di



svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni affinché gli enti pubblici rendano disponibili, tra le altre cose, anche mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo dell'8 aprile, le Parti hanno convenuto che, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, laddove possibile, rendere anche le attività e i servizi indifferibili erogabili da remoto o, se ciò non sia possibile, svolgere dette attività con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale ed, in particolare, di mascherine quale misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus assieme al distanziamento fisico, all'igiene delle mani ed al rispetto scrupoloso delle regole comportamentali stabilite nei provvedimenti governativi e regionali;

VISTE le Direttive, dalla n. 1 alla n.10, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguente chiusura fisica degli uffici, prorogata fino al 18 maggio, salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

VISTO il Protocollo di regolazione delle misure di contrasto per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 maggio 2020 tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali, il quale, tra gli altri interventi, prevede che l'Ente metta a disposizione dei propri dipendenti i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI), che sono stati individuati, di concerto con il Medico Competente Coordinatore, in ragione delle specifiche attività svolte e del rischio di esposizione a fonti di contagio ed, in particolare, la dotazione di almeno due mascherine al giorno al personale che renderà la prestazione di lavoro in presenza in ufficio al fine di presidiare i servizi indifferibili;

VISTA, in particolare, la Direttiva n.10 del Segretario Generale che ha disciplinato le attività lavorative dal 19 maggio 2020, con la progressiva riapertura fisica degli uffici in sicurezza per la ripresa delle attività lavorative indifferibili da rendere in presenza, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di sede centrale di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, così come disciplinato dal CCNL 12.2.2018 - Funzioni centrali, e secondo quanto disposto dal citato Protocollo nazionale siglato il 6 maggio scorso;

ESPOSTO che, al fine di assicurare la dotazione prevista, l'Ente ha fatto fronte alle immediate esigenze di approvvigionamento dei predetti dispositivi ed ha messo a disposizione dei dipendenti la fornitura di mascherine monouso, nei quantitativi necessari a soddisfare il fabbisogno rilevato, accedendo ai contratti di fornitura già in corso e nei limiti ed in conformità alle opzioni previste nella lex specialis di gara e nel rispetto delle regole stabilite dal Codice dei contratti pubblici per il ricorso alle modifiche contrattuali;



RAPPRESENTATO che le acquisizioni già effettuate hanno permesso di soddisfare le necessità per il periodo emergenziale e che, in considerazione del presumibile esaurimento, sono state avviate verifiche per individuare soluzioni che consentano di contemperare, nel prossimo futuro, le esigenze di sicurezza e di protezione con quelle di economicità gestionale, atteso il probabile ed ipotizzabile quantitativo di mascherine necessario qualora dovesse permanere lo stato emergenziale o, comunque, la necessità di mantenere l'attuale dotazione giornaliera in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito;

CONSIDERATO che, in base al DPCM del 26 aprile us, l'uso delle mascherine è divenuto obbligatorio negli spazi confinati o all'aperto in cui non è possibile o non è garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico e che l'obbligatorietà dell'uso, in alcune Regioni, è stata estesa anche ad altri contesti, quali gli uffici pubblici e che il comma 2 dell'articolo 3 dello stesso DPCM stabilisce che *"possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adequata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"*.

PRESO ATTO dell'esito delle verifiche preliminari delle offerte, nel mercato di riferimento, di mascherine lavabili in materiali naturali e multistrato, e constatato, secondo quanto riportato dalla stampa di settore, che in commercio sono disponibili, e già in uso alla Protezione Civile ed alla Presidenza del Consiglio, mascherine distribuite dalla società Luxury Cravatte Roma Srls, trattate, in esclusiva, con un prodotto antibatterico denominato "4wdTex", sviluppato da 4WARD360 Srl, azienda italiana leader nei trattamenti nanotecnologici per la protezione e la conservazione delle superfici materiche;

PRESO ATTO, altresì, che, come riportato nelle schede tecniche del prodotto, le suddette mascherine sono confezionate in tessuto naturale, composte da tre strati con filtro centrale in Tnt e trattate con l'antibatterico "4wdTex" che riveste tridimensionalmente in scala nanometrica ogni singolo filamento della fibra tessile ed è in grado di bloccare le particelle del virus con specifiche caratteristiche antibatteriche, antismog e idrorepellente;

CONSIDERATO che le mascherine sono lavabili e, pertanto, riutilizzabili e non inquinanti e che, al contempo, presentano caratteristiche che coniugano stile e protezione senza modificarne l'aspetto e la consistenza;

VISTO che, sulla base delle indicazioni dei Vertici dell'Ente, si ritiene di procedere, in via sperimentale, per la sede centrale all'acquisto di n.500 mascherine personalizzate sia con logo ACI che con il tricolore, da utilizzare anche in occasione di eventi e manifestazioni, di carattere istituzionale e sportivo, organizzati dall'Ente;

RILEVATO, sulla base della preliminare indagine effettuata, che la fornitura delle mascherine in argomento aventi le caratteristiche tecniche e di personalizzazione specificate - logo dell'Ente e bandiera d'Italia, ha un valore contenuto in €10.000,00 oltre IVA, compresa la consegna;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza sono pari a € 0,00, trattandosi di mera fornitura di beni;



RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 ed al di sotto del valore della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza ovvero il sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RAPPRESENTATO che è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo inciso, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell'economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare con Ordine Diretto (ODA), Richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta;

VISTO che la "trattativa diretta" nell'ambito del MePA della Consip si configura come una modalità di negoziazione semplificata e rivolta ad un unico operatore economico e, nel caso in argomento, risponde alla fattispecie normativa: affidamento diretto ex articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, riducendo, al contempo, la tempistica e consentendo di disporre con tempestività del bene e/o servizio;

RITENUTO di assumere quale criterio di valutazione dell'offerta quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del codice, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione, l'oggetto dell'affidamento è determinato in maniera specifica e completa;

RISCONTRATO che la ricerca sul Portale della Consip ha classificato l'operatore economico, Società Luxury Cravatte Roma Srls, codice fiscale 14883661002 idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto in quanto fornitore dei beni corrispondenti alle caratteristiche indicate che possono essere acquisiti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che:

- tale Società è abilitata al Bando "Beni" categorie "Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro; Attrezzature sportive, musicali e ricreative; Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza difesa" che prevede la possibilità di personalizzazioni;
- in data 16.06.2020 è stata avviata sul MePA la trattativa diretta n. 1324885, con richiesta, all'operatore economico Luxury Cravatte Roma Srls, di formulare preventivo per la fornitura di



n.500 mascherine lavabili e personalizzate, trattate con il prodotto antibatterico "4wdTex", di cui 400 con logo ACI e n. 100 con logo ACI e bandiera italiana ;

- nella suddetta richiesta sono state indicate le condizioni e le caratteristiche della fornitura, secondo le specifiche rilevate, nonché i tempi di consegna;
- decorso il termine di presentazione dell'offerta, fissato al 22.06.2020, ore 18.00, la Società Luxury Cravatte Roma Srls ha formulato una proposta di preventivo pari ad € 10.000,00 oltre IVA;

RITENUTO che il suddetto preventivo sia congruo in ordine al rapporto qualità - prezzo e che l'affidamento sia coerente con il principio di economicità, garantito dalla circostanza che l'importo è contenuto nei valori rilevati nel mercato di riferimento, nonché con i principi di efficacia, tempestività, proporzionalità e correttezza, in quanto la fornitura è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività da rendere in presenza ed in occasione di eventi e manifestazioni con adeguati livelli di sicurezza e tutela della salute garantendo l'esercizio delle funzioni, anche alla luce delle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 ed assicurando, nel rispetto delle regole pubbliche in materia di affidamenti di beni e servizi, altresì, il riutilizzo della mascherina, attraverso il lavaggio della stessa, con conseguenti risparmi di carattere economico nel corso del periodo di permanenza della situazione di emergenza epidemiologica, nonché benefici di carattere ecologico a vantaggio della sostenibilità ambientale e sociale;

PRESO ATTO che il DURC rilevato non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, la ditta Luxury Cravatte Roma Srls risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

EVIDENZIATO che la procedura di affidamento è effettuata nell'ambito del mercato elettronico di cui all'articolo 36, comma 6, del Codice e che, ai fini delle verifiche, si applica il comma 6 ter;

VISTO l'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett.a), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e l'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo- Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI il Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, per quanto compatibile;



VISTI la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di **Smart CIG ZE92D54D4D** e che sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000, fermo restando che, comunque, ai sensi dell'art. 65 del DL 19 maggio 2020, n.34, è disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di prendere atto dell'esito dell'istruttoria e della procedura avviata nella piattaforma www.acquistinretepa.it e di affidare, a seguito della "trattativa diretta" Me.Pa. n. 1324885, alla Società Luxury Cravatte Roma SRLS, la fornitura e consegna di n.500 mascherine personalizzate, di cui n. 400 con logo ACI e n.100 con logo ACI e bandiera Italiana.

Di dare atto che l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 10.000,00 oltre IVA e che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza sono pari a € 0,00, trattandosi di mera fornitura di beni.

Di stabilire che la suddetta spesa di € 10.000,00 oltre IVA, verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410610003- "Materiale di Igiene e Pulizia" del Servizio Patrimonio quale unità organizzativa gestore 1101 CdC 1100, nel budget dell'esercizio 2020

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Società Luxury Cravatte Roma SRLS tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INAIL n. 21686757, con validità fino al 09.09.2020;
- è stata verificata l'assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA.
- l'affidamento è effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), 6 e 6 – ter del Codice dei contratti;
- la suddetta Società si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza, come riportato nel patto di integrità dell'Ente, accettato dalla ditta in sede di partecipazione alla trattativa diretta n n. 1324885.

Di assumere la responsabilità del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice di contratti pubblici e di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni



Automobile Club d'Italia

mendaci, di attestare che la sottoscritta, con riferimento al presente affidamento, non si trova in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici.

Di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG **ZE92D54D4D** e che sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

F.TO: IL DIRIGENTE
(G.Scimoni)